



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1961  
del 31 DIC. 2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>PRESA D'ATTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARI E LA ASL BA PER LE PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE. RINNOVO TRIENNIO 2020-2023.</b>
-----------------	---

**Il Direttore Generale**

con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Amministrativo della U.O. Rapporti con Università ed Istituzioni e Attività Libero Professionale Intramuraria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PRESO ATTO:**

- che con deliberazione n. 1756 del 03.10.2017 veniva adottato lo schema di convenzione tra il Comune di Bari e la ASL BA per l'effettuazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria da parte dei Medici Competenti dell'A.S.L. BARI nei confronti dei dipendenti del Comune di Bari, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute dei lavoratori dipendenti e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- che tale convenzione aveva durata triennale a far data dal 24.09.2017 e pertanto la stessa è scaduta il 23.09.2020;
- nota n. 117764 del 01.06.2020 il Comune di Bari ha chiesto a questa ASL BA di rinnovare la convenzione in atto per il successivo triennio;
- che in data 2 settembre 2020 le parti sottoscrivevano la convenzione *de qua*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con cui sono concordati oggetto, modalità e termini dell'accordo;

**PRESO ATTO** che l'attività oggetto della convenzione avrà i seguenti principali requisiti:

- 1) L'attività di Medico Competente verrà svolta dai medici afferenti al Servizio di Sorveglianza Sanitaria della ASL BA, individuato nelle persone dei Dirigenti Medici:

Dr. Francesco POLEMIO e Dott. Giuseppe CAPPELLI, che hanno dato formale disponibilità acquisita con nota prot. n. 3257 del 18.12.2020, i quali assicureranno le prestazioni professionali al costo onnicomprensivo di € 80,00 (al lordo di ritenute fiscali e previdenziali e dell'IRAP) per visita medica per i dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

- 2) L'attività verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio nei giorni e nelle ore concordati con il Comune di Bari.
- 3) La durata della convenzione sarà pari ad anni 3 (tre) a far data dalla sua sottoscrizione senza possibilità di rinnovo tacito.

**PRESO ATTO** che la convenzione in oggetto viene approvata secondo quanto previsto dall'art. 117 C.C.N.L. Area Sanità triennio 2016/2018 e dal vigente regolamento A.L.P.I. della ASL BA (deliberazione n. 177/2009) e che non comporta alcun onere di spesa per la ASL BA;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è stata redatta in data postuma rispetto a quella di sottoscrizione della convenzione, stante la difficoltà – anche in considerazione della situazione emergenziale in corso – di acquisire la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;

**DATO ATTO**, altresì, che per eventuali correzioni di errore materiale si procederà alla rettifica della presente deliberazione con determinazione dirigenziale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto a distanza dalla dott.ssa Anna Maria Napoleone, in modalità di lavoro agile;

Il Dirigente Amm.vo U.O. R.U.I. e A.L.P.I. (Dott. Elisabetta FORTUNATO)



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- Di approvare la convenzione, che allegata in copia alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Bari e la ASL BA per prestazioni di sorveglianza sanitaria effettuate dai Medici Competenti del Servizio di Sorveglianza Sanitaria della ASL BA.
- Di stabilire che l'attività di consulenza verrà prestata dai Dirigenti Medici afferenti al Servizio di Sorveglianza Sanitaria della ASL BA, individuati nelle persone dei Dirigenti Medici: Dott. Francesco POLEMIO e Dott. Giuseppe CAPPELLI.
- Di stabilire che l'attività oggetto della convenzione verrà prestata al di fuori dell'orario di servizio nei giorni e nelle ore concordate con il Comune di Bari.
- Di prendere atto che la convenzione sarà valida per anni 3 (tre) a far data dalla sua sottoscrizione senza possibilità di rinnovo tacito.
- Di precisare che i compensi per le prestazioni di consulenza dovranno essere versati dal Comune di Bari alla ASL BA secondo le condizioni e le modalità indicate nella convenzione.
- Di precisare che gli importi rivenienti dall'attività sanitaria oggetto della convenzione, versati dal Comune di Bari al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e dell'IRAP, verrà iscritto al conto 764.125.00020 del Bilancio di Esercizio Annuale e verranno successivamente ripartiti con le modalità di cui all'art. 8, lettera J del Regolamento Aziendale ALPI (delibera n. 1652 del 26.09.2012).
- Di prendere atto che la presente convenzione non comporta oneri a carico della ASL BA.

- Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Bari, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, all'Area Gestione Risorse Umane ed alla U.O.S.V.D. Servizio di Sorveglianza Sanitaria, per i consequenziali adempimenti.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Personale

OGGETTO: convenzione per l'attività di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. 81/08 e s.m.i., tra l'Azienda Sanitaria Locale BA e il Comune di Bari.

L'anno 2020 il giorno 02 del mese di settembre

TRA

**Il Comune di Bari**, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal dott. Giancarlo Massimo Alberto, nato a Bari il 13/10/1970, domiciliato per la carica di Direttore pro-tempore della Ripartizione Personale, presso il Municipio,

E

**l'Azienda Sanitaria Locale BA**, di seguito, per brevità, indicata come **ASL BA**, con sede in Bari al Lungomare Sparita n. 6, rappresentata dal Direttore Generale Antonio Sanguedolce, nato a Lecce il 27/10/1962

#### ART.1

L'ASL BA, sopra specificata, si impegna ad assicurare l'attività di Medico Competente, conferendo l'incarico al Servizio di Sorveglianza Sanitaria della ASL BA, che assicurerà le prestazioni professionali al costo di 80 €/visita medica per i dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Al detto importo corrisponderanno le seguenti prestazioni: visita medica, spirometria, audiometria, esame al visiotest, sopralluoghi, riunioni periodiche con RSPP e datore di lavoro, relazione annuale, tenuta delle cartelle sanitarie, collaborazione redazione DVR ed ogni altro adempimento previsto dagli artt. 25 e 38 - 42 del D.lgs 81/08 e successive modificazioni, ivi compresi i costi per gli adempimenti amministrativi (segreteria, consegna e fotocopia documenti, gestione di software, ecc...).





COMUNE DI BARI

Ripartizione Personale

## ART.2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Qualora a giudizio del medico competente vi sia necessità di approfondire la valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori, in relazione ai rischi, il datore di lavoro, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2813 del 23/07/1996, delega il medico competente ad effettuare ulteriori accertamenti, non previsti nell'art. 1 della presente convenzione, attraverso medici specialisti della ASL BA, sopportandone gli oneri economici secondo il tariffario al momento in vigore.

## ART. 3

Il Medico Competente si obbliga, inoltre, a garantire, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/08, e seguenti prestazioni:

- a) collabora con il datore di lavoro, come sopra individuato, e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della





COMUNE DI BARI

Ripartizione Personale

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

*d)* consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

*e)* consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

*f)* invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

*g)* fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

*h)* informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

*i)* comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

*l)* visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

*m)* partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.





COMUNE DI BARI

Ripartizione Personale

**ART. 4**

Il Medico Competente, qualora a seguito di accertamenti di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro, come sopra individuato, ed il lavoratore.

**ART. 5**

IL Medico Competente svolgerà l'attività, oggetto della presente convenzione, presso gli ambulatori del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, siti in Bari alla via Caposcardicchio s.n. presso il P.O. San Paolo, nei giorni e nelle ore che saranno concordati e provvederà ad inviare, al Comune di Bari, trimestralmente, un elenco delle prestazioni erogate e delle relative somme dovute, con i relativi documenti giustificativi, il cui importo dovrà essere versato entro 3 mesi dalla comunicazione.

Analoga procedura sarà adottata per le prestazioni specialistiche, erogate dalla ASL BA, di cui all'art. 3 della presente convenzione.

**ART. 6**

Il Comune di Bari, corrisponderà, nei termini di cui all'art. 5 della presente convenzione, il compenso dovuto per le prestazioni rese, mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Bari alle coordinate bancarie: IT 57X0542404297000000000202, con causale "prestazioni Medico Competente".

**ART. 7.**

La presente convenzione sarà valida a far data dalla sua sottoscrizione e per la durata di anni 3. Essa potrà essere disdetta prima della scadenza qualora i contraenti siano a ciò indotti da motivate ragioni, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, ovvero dovrà essere assoggettata a revisione qualora sopravvengono disposizioni diverse a livello Regionale o Nazionale.





COMUNE DI BARI

Ripartizione Personale

**ART. 8**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Per il Comune di Bari  
Giancarlo Massimo Alberto Partipilo

Firmato digitalmente da: Giancarlo Partipilo  
Organizzazione: COMUNE DI BARI/00268080728  
Motivo: sottoscrizione convenzione  
Luogo: Bari  
Data: 03/09/2020 10:08:49

Per la ASL  
Antonio Sanguedolce



